



*Consiglio regionale*

## **Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni**

### **Art. 1**

(Autorizzazione affidamento del servizio di gestione documentale per i Geni Civili regionali)

1. Al fine di snellire e velocizzare le procedure e gli adempimenti legati alle funzioni previste dalla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 in materia di riduzione del rischio sismico e di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, anche in considerazione dell'incremento delle istanze di accesso agli atti esponenzialmente aumentate per effetto del cosiddetto "superbonus" previsto dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, per il tramite dei Servizi dei Geni Civili regionali, è autorizzato all'affidamento di un servizio esterno per le attività relative alla gestione dell'archivio cartaceo, alla fascicolazione, archiviazione ed estrazione di documenti afferenti le pratiche progettuali depositate o autorizzate, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di contratti pubblici e di beni culturali.

### **Art. 2**

(Diritti di ricerca e visura)

1. L'espletamento degli adempimenti inerenti l'accesso e l'estrazione documentale dall'archivio di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è soggetto al pagamento in favore della Regione Abruzzo dei diritti di ricerca e visura stabiliti a forfait in euro 20,00 per ogni istanza.

### **Art. 3**

(Norma finanziaria - art. 1)

1. La copertura finanziaria del servizio di cui all'articolo 1, oltre che dalle entrate derivanti dai diritti di cui all'articolo 2, è inizialmente assicurata mediante l'incremento, per euro 43.394,76, della dotazione finanziaria di cui al Capitolo di parte spesa del bilancio di previsione regionale 2021 n. 151440.14, istituito nell'ambito della Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03 e contestuale riduzione, di pari importo, della disponibilità per il medesimo esercizio 2021 di cui al Capitolo n. 152240.4 rubricato in Missione 11, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 03.

#### Art. 4

(Disposizioni urgenti per individuazione aree inidonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili)

1. Nelle more dell'individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all'installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili, così come previsto dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti Rinnovabili), sono sospese le installazioni non ancora autorizzate di impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia, le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti, inclusi quelli soggetti ad edilizia libera, nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, al fine di non compromettere o interferire negativamente con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale.
2. La Giunta regionale è tenuta a proporre al Consiglio regionale lo strumento di pianificazione di cui al comma 1, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti Rinnovabili), entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
3. Qualora la Giunta non adempia a quanto stabilito dal comma 2, cessano le sospensioni di cui al comma 1.

#### Art. 5

(Norme in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio)

1. Al fine di evitare la possibile elusione delle norme in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio attraverso la frammentazione "artificiosa" di un progetto di produzione di energia da fonte rinnovabile, di fatto riconducibile ad un intervento unitario, al fine di considerare un singolo progetto anche in riferimento ad altri progetti appartenenti alla stessa categoria localizzati nel medesimo contesto territoriale ed ambientale, che per l'effetto cumulo determinano il superamento della soglia dimensionale fissata dall'allegato IV - Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'ambito territoriale da considerare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), a prescindere dalla potenza, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) è definito da una fascia individuata dal raggio di 1 km misurato a partire:
  - a) dal centro per le opere puntuali;
  - b) dal perimetro esterno dell'area occupata per le opere areali;
  - c) dall'ultima installazione allocata sulle estremità del tracciato per le opere lineari. Tale fascia si applica anche sull'asse trasversale (destra e sinistra) del tracciato di opere lineari.
2. Nelle cosiddette aree contigue delle aree naturali protette il raggio è elevato a 2 km.

#### Art. 6

(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 29/2020)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 13 ottobre 2020, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia), come modificato dall'articolo 19, comma 7, lettera b), punto 1, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021), è sostituito dal seguente:

"1. I comuni abruzzesi delle aree del cratere sismico 2009, nell'ambito della propria potestà pianificatoria e regolamentare in materia, possono adeguare i rispettivi strumenti urbanistici, nel rispetto dei limiti e parametri di cui al D.M. 1444/1968, al fine di ricomprendere in aree edificabili i lotti interessati da strutture e manufatti temporanei realizzati a seguito degli eventi sismici a condizione che gli stessi siano conformi ai titoli autorizzativi e/o comunicazioni previsti ovvero alla normativa emergenziale emanata a seguito degli eventi sismici. L'adeguamento in deroga è escluso nelle aree tutelate ai sensi del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).".

#### Art. 7

(Contributi straordinari agli Enti territoriali per Giro d'Italia)

1. Per l'anno 2021, in occasione del passaggio del Giro d'Italia 2021 sulle strade abruzzesi, la Regione costituisce il seguente fondo di spesa per erogare contributi straordinari a Province e Comuni, al fine di provvedere alla sistemazione delle direttrici viarie interessate dal percorso delle tappe ciclistiche, con una dotazione finanziaria pari ad euro 1.000.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 verranno ripartite, entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento della Giunta regionale sulla base delle richieste pervenute dagli Enti territoriali interessati.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per complessivi euro 1.000.000,00, si provvede, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 6 della l.r. 1/2021, mediante applicazione per il corrispondente importo dell'avanzo di cui al Fondo ex articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, siccome determinato in sede di Rendiconto per l'esercizio 2020. La Giunta regionale provvede, con la variazione di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2021, all'istituzione del seguente nuovo ed apposito stanziamento denominato "Fondo per sostegno Enti territoriali per sistemazione strade per Giro d'Italia" alla Missione 10, Programma 05, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale 2021-2023, per l'anno 2021, per euro 1.000.000,00.

#### Art. 8

(Sostituzione dell'art. 1 della l.r. 39/2019)

1. L'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2019, n. 39 (Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti) è sostituito dal seguente:

#### "Art. 1

(Interventi straordinari sulla rete irrigua fucense)

1. La Regione concede per l'anno 2021 al Comune di Trasacco (AQ) un contributo di euro 250.000,00 a titolo di compartecipazione agli oneri derivanti dai lavori urgenti e indifferibili necessari per la ristrutturazione dell'opera architettonica ricadente in detto Comune e denominata "Tre Portoni", della zona ad essa adiacente nonché per irreggimentare il flusso delle acque che vi scorrono. Per l'utilizzazione del contributo il Comune di Trasacco ed il Consorzio di Bonifica Ovest Liri-Garigliano sono tenuti alla sottoscrizione preventiva di specifico accordo.
2. Nel quadro delle competenze pubbliche attribuite ai consorzi di bonifica dalla normativa vigente ed al fine di garantire la normale erogazione di servizi a tutti i proprietari terrieri ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Ovest, con sede in Avezzano, è concesso allo stesso Consorzio, per l'annualità 2021, un contributo straordinario di euro 100.000,00 al fine di realizzare interventi infrastrutturali di ammodernamento ed efficientamento della rete di distribuzione idrica a servizio della Marsica orientale, nonché il dragaggio e la pulizia del fondale del bacino artificiale posto a monte dell'opera di presa situata sul fiume Giovenco.
3. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nella parte spesa del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, esercizio 2021, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale".
4. La copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2021 in complessivi euro 350.000,00, è assicurata mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, esercizio 2021, in termini di competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Spesa: Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi straordinari sulla rete irrigua nel Fucino" da assegnare al Dipartimento Agricoltura, per euro 350.000,00;
  - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, per euro 350.000,00.
5. Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui all'articolo stesso."

#### Art. 9

(Concessione contributo straordinario al C.R.U.A. e interventi urgenti COTIR)

1. Al fine di dare avvio al processo di risanamento del Centro di Ricerca Unico d'Abruzzo (CRUA) di cui al Piano Economico Finanziario di Risanamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 3.2.2021, nel quale si prevede un intervento della Regione Abruzzo per complessivi euro 2.156.350,00, è concesso in favore del Centro di Ricerca, a titolo di acconto sulle quote dovute dalla Regione, un trasferimento straordinario di euro 980.000,00 sul triennio 2021/2023.
2. È stanziata la somma di euro 10.000,00 per interventi urgenti ed indifferibili, di competenza del Dipartimento regionale Agricoltura, per la salvaguardia dei beni immobili del patrimonio regionale in uso al Consorzio per la Divulgazione e Sperimentazione delle Tecniche Irrigue (COTIR).

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sono apportate le seguenti variazioni di competenza e cassa:
- a) Parte Spesa: Titolo I, Missione 16, Programma 1, Macroaggregato 4, in aumento su articolo di nuova istituzione del Capitolo n. 101634, denominato "Spese per il risanamento del CRUA" per:
    - annualità 2021: euro 200.000,00;
    - annualità 2022: euro 390.000,00;
    - annualità 2023: euro 390.000,00;
  - b) Parte Spesa: Titolo I, Missione 16, Programma 1, Macroaggregato 4, in aumento su capitolo di nuova istituzione, denominato "Interventi di salvaguardia del patrimonio regionale/DPD" per:
    - annualità 2021: euro 10.000,00;
  - c) Parte Spesa: Titolo I, Missione 16, Programma 1, Macroaggregato 4, in diminuzione per:
    - annualità 2021: euro 210.000,00;
    - annualità 2022: euro 390.000,00;
    - annualità 2023: euro 390.000,00.

#### Art. 10

(Contributi in favore di Saga S.p.A.)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 ottobre 2019, n. 33, in materia di funzioni pubbliche svolte dall'Aeroporto d'Abruzzo, il contributo riconosciuto in favore del gestore - Saga S.p.A. - è pari, per il 2021, a euro 1.700.000,00.
- 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per euro 920.000,00, mediante lo stanziamento già iscritto nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2021 al Capitolo 242423.1, istituito nell'ambito della Missione 10, Programma 04, Titolo 1 e, per la restante parte, mediante le seguenti variazioni da apportare per competenza e cassa allo stato di previsione delle spese di cui alla legge di bilancio 2021-2023:
  - a) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2021 è diminuito lo stanziamento iscritto nel Titolo 1, Missione 10, Programma 04, Capitolo 242422.3, di euro 780.000,00;
  - b) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2021 è aumentato lo stanziamento iscritto nel Titolo 1, Missione 10, Programma 04, Capitolo 242423.1, di euro 780.000,00.

#### Art. 11

(Modifiche all'art. 36 della l.r. 96/1996)

- 1. All'articolo 36 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1-bis le parole "31 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021";
  - b) alla lettera a) del comma 4 le parole "31 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021".

Art. 12  
(Modifiche alla l.r. 16/2003)

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta), come modificata dall'articolo 19, comma 29, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 5-bis, al comma 5, la parola "regolamento" è sostituita dalle seguenti: "disciplinare di cui all'articolo 5-quater";
  - b) la rubrica dell'articolo 5-quater è sostituita dalla seguente: "Disciplinare attuativo dei Marina Resort";
  - c) all'articolo 5-quater, al comma 1, le parole "presenta al Consiglio regionale una proposta di regolamento con il quale è definito" sono sostituite dalle seguenti: "definisce con disciplinare";
  - d) all'articolo 5-quater, al comma 2, la parola "regolamento" è sostituita dalla seguente: "disciplinare" e le parole "le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei Marina Resort, i requisiti minimi per gli alloggi nelle unità da diporto con contratto stagionale, nonché" sono soppresse.

Art. 13  
(Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 31/2017)

1. L'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 2017, n. 31 (Partecipazione della Regione alla Fondazione "O.N.L.U.S. Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti") è sostituito dal seguente:

"Art. 2  
(Partecipazione alla Fondazione O.N.L.U.S. Santa Rita)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione partecipa a titolo gratuito quale socio alla Fondazione.
2. L'Assessore regionale competente, o un suo delegato, rappresenta la Regione Abruzzo in seno all'Assemblea dei Soci della Fondazione.
3. Al rappresentante non è riconosciuto alcun compenso né rimborso spese a carico della finanza regionale."

Art. 14  
(Modifiche agli artt. 16 e 29 della l.r. 10/2020)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) è sostituito dal seguente:

"2. La copertura finanziaria relativa all'onere di cui al comma 1 è assicurata con la riprogrammazione, ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito nella

legge 17 luglio 2020, n. 77, dei fondi relativi al PAR-FSC Abruzzo 2014-2020, già operata con la deliberazione della Giunta regionale n. 648/2020.".

2. All'articolo 29 della l.r. 10/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "articoli 2, 3 e 16 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2 e 3 della presente legge";
- b) al comma 2 le parole "articoli 2, 3 e 16 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2 e 3 della presente legge";
- c) al comma 3 le parole "articoli 2, 3 e 16 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2 e 3 della presente legge".

#### Art. 15

(Modifica all'art. 2 della l.r. 4/2021)

1. All'articolo 2 della legge regionale 15 marzo 2021, n. 4 (Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art") è aggiunto il seguente comma: "1 bis. Ove gli interventi riguardino beni culturali o paesaggistici, restano ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.".

#### Art. 16

(Modifica all'art. 19 della l.r. 2/2021)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023) è sostituito con il seguente: "2. La variazione di cui al comma 1 è predisposta dal Servizio Bilancio Ragioneria.".

#### Art. 17

(Modifica all'art. 2 della l.r. 7/2015)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2015, n. 7 (Disposizioni a tutela della sicurezza del trasporto pubblico regionale) è interamente sostituito dal seguente:  
"1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può stipulare specifiche intese con i rappresentanti dei corpi delle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e delle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione e contratto di servizio, volte a disciplinare le forme e le modalità con cui sono assicurate la presenza e la circolazione a bordo dei mezzi degli agenti e degli ufficiali delle Forze di Polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), degli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco e delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.".

#### Art. 18

(Modifiche alla l.r. 51/2010)

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. La pubblicazione del Burat è curata dal competente Ufficio la cui responsabilità è assegnata ad un funzionario di categoria D, preferibilmente con profilo "Specialista amministrativo" o "Specialista giornalista". All'Ufficio competono la direzione, la redazione e la gestione del Bollettino."

b) l'articolo 6 è abrogato.

#### Art. 19

(Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 42/2019)

1. L'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto) è sostituito dal seguente:

#### "Art. 4

(Modalità attuative)

1. La Giunta regionale, limitatamente all'anno 2021, disciplina con propria deliberazione le modalità attuative ed applicative della presente legge.
2. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione gli aspetti inerenti la protezione dei dati personali con specifico riferimento alle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata dalla Giunta regionale unicamente nel caso di necessità di uno specifico intervento integrativo rispetto alla disciplina dettata in materia di protezione dei dati personali dalla normativa nazionale e regionale e dal disciplinare regionale."

#### Art. 20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 47/6 del 13.4.2021, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE



# CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

## XI LEGISLATURA

\*\*\*\*\*

SEDUTA DEL 13.4.2021

Presidenza del Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: PEPE

	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE		FEBBO		PIETRUCCI	
BLASIOLI		FEDELE		QUAGLIERI	
BOCCHINO		LA PORTA		SANTANGELO	
CARDINALI		MARCOVECCHIO		SCOCCIA	
CIPOLLETTI		MARCOZZI		SMARGIASSI	
D'ANNUNTIIS		MARIANI	X	SOSPIRI	
DE RENZIS		MARSILIO		STELLA	
DI BENEDETTO		MONTEPARA		TAGLIERI SCLOCCHI	
DI GIANVITTORIO		PAOLUCCI		TESTA	
DI MATTEO		PEPE			
D'INCECCO		PETTINARI			

### VERBALE N. 47/6

**OGGETTO:** Legge regionale: Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni.

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 2<sup>a</sup> Commissione consiliare svolta dal presidente Marcovecchio che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Uditi gli interventi, in sede di discussione generale, dei consiglieri D'Annuntiis e Pettinari;

Uditi gli interventi, per la discussione o l'illustrazione dei singoli articoli e degli emendamenti, dei consiglieri Paolucci, Pettinari, Smargiassi, Quaglieri, Blasioli, Montepara, Taglieri, D'Incecco, Santangelo, Pietrucci, Di Benedetto, D'Annuntiis e del presidente Sospiri

Visto il progetto di legge n. 182/2021 d'iniziativa consiliare recante "Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali";

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- emendamento n. 1 a firma del presidente Sospiri che, messo ai voti, è approvato;
- emendamento n. 12 a firma dei consiglieri Paolucci, Taglieri, Blasioli, Mariani, Pepe,

Pietrucci, Sospiri, Febbo, Di Benedetto e Montepara che, messo ai voti, è approvato;

- emendamento n. 14 a firma dei consiglieri Paolucci, D'Annuntiis, Pietrucci, Di Benedetto, Marcovecchio, D'Incecco, Febbo, Sospiri, Di Matteo, Testa, Smargiassi e Pepe che, messo ai voti, è approvato;

- emendamento n. 11 a firma dei consiglieri Sospiri e D'Incecco che, messo ai voti, è approvato;

- emendamento n. 10 a firma del consigliere Smargiassi che, messo ai voti, è approvato;

- emendamento n. 2 a firma dei consiglieri Sospiri e D'Incecco che, messo ai voti, è approvato;

- emendamento n. 3 a firma dei consiglieri Quagliari, Santangelo, Marcovecchio e Febbo che, messo ai voti, è approvato;

- emendamento n. 4 a firma dei consiglieri Blasioli, Testa e Sospiri che, messo ai voti, è approvato;

- emendamento n. 5 a firma dei consiglieri Montepara, Marcovecchio, Sospiri, D'Incecco e Febbo che, messo ai voti, è approvato;

- emendamento n. 6 a firma dei consiglieri D'Incecco, Marcovecchio e Smargiassi che, messo ai voti, è approvato;

- emendamento n. 7 a firma dei consiglieri Sospiri, Testa, D'Incecco, D'Annuntiis, Febbo e Santangelo che, messo ai voti, è approvato;

- emendamenti nn. 8 e 9 a firma del consigliere D'Incecco che, messi ai voti, sono approvati;

- emendamento n. 13 a firma dei consiglieri Sospiri, Testa e D'Incecco che, messo ai voti, è approvato;

- emendamento n. 15 a firma dei consiglieri Santangelo, Febbo, D'Annuntiis, D'Incecco, Sospiri e Testa che, messo ai voti, è approvato;

- emendamento n. 16 a firma dei consiglieri D'Annuntiis, Sospiri, Santangelo, Testa e D'Incecco che, messo ai voti, è approvato;

- emendamento n. 17 a firma dei consiglieri D'Incecco e Testa che, messo ai voti, è approvato;

- emendamento n. 18 a firma del consigliere D'Incecco che, messo ai voti, è approvato;

Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato;

Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso,

LO APPROVA

A maggioranza dei presenti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

## **Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni**

### **RELAZIONE DELLA 2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Il presente progetto di legge d'iniziativa consiliare, rubricato con il n. 182/2021, è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, in data 16.03.2021, alla Seconda Commissione consiliare per competenza e alla Prima Commissione consiliare per parere.

Sul presente progetto di legge è stato acquisito l'8 Aprile 2021 il parere finanziario favorevole, reso dalla Prima Commissione votato a maggioranza dei Consiglieri presenti.

La Seconda Commissione lo ha esaminato nella seduta dell'8 Aprile 2021, durante la quale il Consesso, a maggioranza regolamentare, ha approvato tutti i singoli articoli componenti il provvedimento; infine, sempre a maggioranza dei Consiglieri presenti, ha approvato l'intero testo del progetto di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Marcovecchio (più delega De Renzis), Di Matteo, D'Incecco, Febbo, Quagliari e D'Annunziis.

Ha votato contro il Consigliere Cipolletti.

Si sono astenuti i Consiglieri: Di Benedetto, Blasioli e Pietrucci.

Il Presidente ha accolto, inoltre, la riformulazione del testo proposto dal Servizio legislativo del Consiglio regionale.

### **Relazione del Proponente**

La presente proposta di legge si rende necessaria per allocare sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale 2021, 151440.14, istituito nell'ambito di Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macroagg. 03 parte delle risorse necessarie alla esternalizzazione del servizio di gestione degli archivi dei Servizi regionali del Genio Civile, per € 43.394,76. Tali risorse, infatti, sono state allocate in sede di approvazione del bilancio 2021-2023 sul Capitolo di spesa n. 152240.4 rubricato in Missione 11, Programma 01, Titolo 2, Macroagg. 03, non utilizzabile per le stesse finalità in quanto utilizzabile solo per spese di investimento (Titolo 2).

La seconda finalità della presente proposta di legge è quella di istituire il pagamento di diritti di ricerca e visura, previsti dalla L. 241/1990 e s.m.i., art. 25, stimati forfettariamente pari ad € 20,00 ad istanza, in linea con gli importi stabiliti da altre amministrazioni comunali o regionali sul territorio italiano, per sostenere, almeno in parte, i costi necessari all'affidamento del servizio esterno di gestione degli archivi dei Geni Civili regionali.

L'esternalizzazione del servizio di gestione degli archivi si rende oltremodo necessaria al fine di snellire e velocizzare le procedure e gli adempimenti legati alle funzioni previste dalla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 in materia di riduzione del rischio sismico e di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, per far fronte all'incremento delle istanze di accesso agli atti esponenzialmente aumentate per effetto del c.d. "Superbonus" previsto dal Decreto Rilancio.

Tale aumento abnorme delle richieste di accesso ai progetti depositati in archivio, necessarie per valutare la conformità delle opere realizzate, ai fini dell'accesso al suddetto contributo statale, sta causando un notevole rallentamento delle attività ordinarie dei Servizi del Genio Civile ed in alcuni casi genererà insoddisfazione nell'utenza a causa del non reperimento della pratica richiesta o dei lunghi tempi di attesa. L'esternalizzazione della gestione dell'archivio potrà certamente favorire un miglioramento del servizio all'utenza sia in termini di esito positivo della ricerca sia in termini di celerità del ritrovamento della pratica. Potrà nello stesso tempo garantire il regolare svolgimento delle attività

ordinarie di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica attraverso il corretto utilizzo delle risorse umane assegnate al Servizio che, invece, in questo periodo, sono utilizzate, in larga misura ed impropriamente, per le attività di ricerca e di estrazione copie.